

REPUBBLICA ITALIANA 673/2010

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello

composta dai seguenti magistrati:

dott. Francesco Pezzella	Presidente
dott. Giorgio Capone	Consigliere
dott. Luciano Calamaro	Consigliere
dott. Amedeo Rozera	Consigliere
dott. Tommaso Miele	Consigliere relatore

ha emanato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti ai nn. **32755, 32837, 32895, 32898, 32900, 32989, e 33029** del registro di Segreteria promossi con atti di appello ritualmente e tempestivamente notificati e depositati, rispettivamente, dai Signori:

1) Antonino Brambilla (32755), come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Steccanella e dall'Avv. Francesco Borasi, del Foro di Milano, e dall'Avv. Giovanni C. Sciacca, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via della Vite, n. 7, giusta mandato speciale in calce all'atto di appello depositato il 16 giugno 2008;

2) Piercarlo Comolli (32837), come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mimmo, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Asmara, n. 21, giusta procura in calce all'atto di appello depositato il 1° luglio 2008;

3) Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (32895), come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Marletta, del Foro di Milano, e dall'Avv. Andrea Manzi, del Foro di Roma,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Federico Confalonieri, n. 5, giusta procura a margine dell'atto di appello depositato il 9 luglio 2008;

4) Vincenzo Pizzarelli (32898), come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Marletta, del Foro di Milano, e dall'Avv. Andrea Manzi, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Federico Confalonieri, n. 5, giusta procura a margine dell'atto di appello depositato il 9 luglio 2008;

5) Pompilio Marinaro (32900), come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Marletta, del Foro di Milano, e dall'Avv. Andrea Manzi, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Federico Confalonieri, n. 5, giusta procura a margine dell'atto di appello depositato il 9 luglio 2008;

6) Giancarlo Di Palma (32989), come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Pandolfi e dall'Avv. Federico F. Monti, del Foro di Milano, e dall'Avv. Gabriele Pafundi, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Viale Giulio Cesare, n. 14, giusta procura a margine dell'atto di appello depositato il 25 luglio 2008;

7) Alberto Magliano (33029), come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Di Mattia, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Federico Confalonieri, n. 5, giusta procura a margine dell'atto di appello depositato il 24 luglio 2008;

tutti nei confronti

a) della **Procura Generale della Corte dei conti**;

b) della **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia**,

avverso e per l'annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia n. 237/2008, depositata in data 7 aprile 2008;

Visti gli atti di appello e tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 13 gennaio 2010, con l'assistenza della segretaria Gerarda Calabrese, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, l'Avv. Maurizio Stancanella per l'appellante Antonino Brambilla, l'Avv. Antonio Mimmo per l'appellante Piercarlo Comolli, l'Avv. Salvatore Di Mattia per l'appellante Alberto Magliano, e, per delega dell'Avv. Andrea Manzi, per gli appellanti Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle), Vincenzo Pizzarelli, e Pompilio Marinaro, l'Avv. Gabriele Pafundi per l'appellante Giancarlo Di Palma, e il rappresentante della Procura Generale nella persona del Vice Proc. gen. dott.ssa Cinthia Pinotti.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 237/2008, adottata nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2007 e depositata in data 7 aprile 2008, impugnata con gli appelli in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia ha condannato i Signori Antonino Brambilla, Alberto Magliano, Piercarlo Comolli, Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle), Giancarlo Di Palma, Pompilio Marinaro, e Vincenzo Pizzarelli, come in atti generalizzati, nella loro qualità, rispettivamente, di Presidente (Brambilla), di componenti (Alberto Magliano, Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle), Giancarlo Di Palma, Pompilio Marinaro, e Vincenzo Pizzarelli) della Commissione amministratrice dell'A.M.S.A. (Azienda Municipale Servizi Ambientali) di Milano, e di Direttore generale della stessa A.M.S.A. di Milano (Piercarlo Comolli), al pagamento, in favore della stessa AMSA, rispettivamente, del 35% della somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremilacinquecentosessantasei/34), più IVA, per il signor Antonino Brambilla, del 25% della suddetta somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremila-cinquecentosessantasei/34), più IVA, per il signor Alberto Magliano, del 20% della suddetta somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremila-cinquecentosessantasei/34), più IVA, per il signor Piercarlo Comolli, e del 5% della suddetta somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremilacinquecentosessantasei/34), più IVA, per i Signori Franco Dalla Valle

(*rectius*: Dallavalle), Giancarlo Di Palma, Pompilio Marinaro, e Vincenzo Pizzarelli, oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria da computarsi dalla data dei pagamenti alle imprese aggiudicatrici fino alla data di deposito della sentenza, e agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di giudizio, liquidate in € 26.325,22 (Ventiseimilatrecentoventicinque/22), da intendersi in favore dell'Erario statale, e da suddividersi in pari eguali fra tutti i convenuti ritenuti responsabili.

1.2. Le statuizioni in parola, pronunciate a titolo di colpa grave, hanno riguardato il danno derivato all'A.M.S.A. di Milano dalla maggiore spesa affrontata, in sede di realizzazione della discarica "Gerenzano due", per premi di produzione forfettari concessi alle due imprese rimaste affidatarie dell'appalto; esborso, questo, ritenuto illecito perché tardivamente deliberato con atto successivo all'aggiudicazione dei lavori, in aperta violazione del divieto di rinegoziare le condizioni contrattuali e non per accelerare l'esecuzione delle opere (come previsto dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), bensì per rispondere alla sostanziale esigenza di attuare una illegittima, e comunque, non consentita, revisione dei prezzi di capitolato.

2. La vicenda da cui trae origine la richiesta di risarcimento avanzata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia, ed esitata nella sentenza impugnata in questa sede con gli appelli in epigrafe, fa riferimento a fatti - ormai risalenti nel tempo - riguardanti la realizzazione, da parte dell'A.M.S.A. (Azienda Municipale Servizi Ambientali) di Milano, della discarica "Gerenzano due", che possono essere qui di seguito così sintetizzati.

2.1. Con atti di citazione depositati in data 6 novembre 1997 e in data 8 ottobre 1998, la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia conveniva in giudizio gli odierni appellanti ed altri convenuti innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia, per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore dell'A.M.S.A. (Azienda Municipale Servizi Ambientali) di Milano, in quota differenziata fra loro, della somma di £. 6.060.385.771 (Seimiliardisessantamiliioni.385.771), più iva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali,

in ragione del danno dagli stessi cagionato alla stessa A.M.S.A. di Milano in occasione della realizzazione, nel Comune di Gerenzano (VA), di una discarica (c.d. Gerenzano 2) per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani di Milano.

2.2. La tesi accusatoria della Procura regionale della Corte dei conti si fondava sulla sussistenza di un danno patrimoniale per le finanze della predetta azienda, quantificato nella predetta somma sulla base di due perizie tecniche sottoscritte dal Geom. Botta, appartenente all'Ufficio del Genio civile di Milano, che aveva come punto di partenza la deliberazione n. 237 del 14 febbraio 1987, approvata dall'A.M.S.A., concernente il progetto per l'attivazione della nuova discarica di Gerenzano (VA), nel quale erano individuati distinti lavori di impermeabilizzazione, poi, affidati alla ditta C.I.C. S.p.a. e alla I.C.O.M. Srl.

Il progetto era successivamente esaminato dalla Commissione tecnico amministrativa regionale, che emetteva il parere n. 8496 in data 8 luglio 1988. Con deliberazione del 19 luglio 1988, poi, la Giunta comunale autorizzava l'A.M.S.A. alla realizzazione e all'esercizio della discarica in questione. Il progetto otteneva anche l'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 94 del 7 giugno 1980 e della legge regionale n.33 del 28 giugno 1988 con decreto n. 23856 del 10 novembre 1988.

Per l'aggiudicazione dei lavori, l'A.M.S.A., a seguito di ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale n. 10156 del 29 maggio 1989, ha esperito trattativa privata, aggiudicando, con le deliberazioni n. 1270 n. 1271 del 9 giugno 1989, i lavori alle predette società C.I.C. S.p.a. e alla I.C.O.M. Srl.

2.3. A distanza di pochi mesi, con deliberazione n. 1348 in data 7 settembre 1989, furono, peraltro, approvate le variazioni al progetto, con previsione di "premi di produzione forfettari" in caso di ultimazione dei lavori entro i tempi prestabiliti [premio di £ 1.130.000.000 (Unmiliardotrecentomilioni) a favore della C.I.C. S.p.a., e premio di £ 774.450.000 (Settecentosettantaquattromilioniquattrocentocinquantamila) a favore della I.C.O.M. Srl.], con rilevante rideterminazione

degli importi complessivi degli appalti.

Per quanto riguarda l'incremento dei prezzi, la normativa all'epoca vigente prevedeva che si potesse procedere all'aggiornamento degli incrementi intervenuti solo successivamente alla data di aggiudicazione dei lavori. Nel caso in questione, avendo la ditta aggiudicataria ritenuto, nel giugno 1989, remunerativi i prezzi di appalto, da questa data, secondo la prospettazione della Procura regionale lombarda, si è proceduto all'aggiornamento dei prezzi medesimi. Però, non essendo trascorsi, a quella data, più di sei mesi dalla data di aggiudicazione e la data di ultimazione dei lavori, la ditta – secondo la Procura – non aveva diritto ad alcun maggior compenso.

2.4. Ripercorrendo, pertanto, l'iter cronologico delle diverse fasi procedurali intercorse prima dell'affidamento dei lavori, previa trattativa privata, la Procura regionale per la Lombardia avanzava il dubbio che le condizioni di assoluta urgenza fossero state preordinate in maniera da evitare "rischi" connessi al ricorso di procedure di scelta del contraente, obiettivamente più imparziali e trasparenti, ma anche dall'esito incerto ai fini della aggiudicazione dei lavori.

2.5. Ai fini della imputazione del danno in questione in capo al direttore generale dell'azienda, Ing. Piercarlo Comolli, e della sussistenza della relativa responsabilità amministrativa dello stesso in relazione al danno stesso, il pubblico ministero presso la Procura territoriale riteneva che il comportamento dello stesso in relazione ai fatti esposti fosse connotato, se non dal dolo, quantomeno da colpa grave, poiché, ai sensi dell'art. 4 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 32 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, il direttore generale di un'azienda municipalizzata *"formula proposte alla Commissione amministratrice nelle materie di cui all'articolo 23"*. Inoltre, in attuazione delle norme sopra menzionate, l'art. 16 del regolamento dell'A.M.S.A. di Milano, vigente all'epoca dei fatti di causa, prevedeva, fra l'altro, che *"il direttore generale (..) esegue le deliberazioni della Commissione amministratrice e propone a questa i provvedimenti che reputa opportuno per la conservazione, il funzionamento, e l'incremento dell'azienda, (..) e sovrintende e dirige i servizi dell'azienda in conformità agli indirizzi della Commissione amministratrice (..)"*.

La Procura regionale evidenziava altresì, negli atti di citazione, che l'Ing. Comolli è stato condannato con la sentenza n. 1232/93 del G.I.P. di Milano a mesi 12 di reclusione per altri fatti corruttivi connessi alla gestione dell'A.M.S.A. di Milano.

2.6. Per quanto riguarda la responsabilità del Commissario Alberto Magliano, quale componente della Commissione amministratrice dell'A.M.S.A. di Milano, in relazione ai fatti di cui è causa, il requirente contabile regionale riteneva, nel relativo atto di citazione, che la stessa dovesse essere diversificata rispetto a quella degli altri componenti della Commissione, in quanto è stato accertato nei suoi confronti un comportamento penalmente rilevante per i medesimi fatti gestionali dell'A.M.S.A., oggetto del presente giudizio.

Anche con riferimento al Magliano, la Procura regionale evidenziava altresì, negli atti di citazione, che lo stesso è stato condannato ad anni tre e mesi sei di reclusione, ed interdetto dai pubblici uffici per anni cinque per fatti corruttivi connessi alla gestione dell'A.M.S.A. di Milano.

3. Fissata l'udienza per la discussione del giudizio, all'esito del dibattimento, con sentenza-ordinanza n. 1250 del 4 novembre 1999, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, respingendo sia l'eccezione di difetto di giurisdizione che le altre pregiudiziali di rito attinenti alla inammissibilità, nullità, tempestività e procedibilità dell'atto di citazione, e alla regolarità e completezza del contraddittorio, nonché le eccezioni di merito attinenti alla prescrizione dell'azione di responsabilità per il danno patrimoniale in questione, prospettate dai convenuti, ha così statuito:

a) ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sui fatti di cui è causa e nei confronti dei convenuti nella loro predetta qualità, rispettivamente, di Presidente (Brambilla), di componenti [Alberto Magliano, Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle), Giancarlo Di Palma, Pompilio Marinaro, e Vincenzo Pizzarelli] della Commissione amministratrice dell'A.M.S.A. (Azienda Municipale Servizi Ambientali) di Milano, e di Direttore generale della stessa A.M.S.A. di Milano (Piercarlo Comolli);

b) ha rigettato le eccezioni di prescrizione e quelle di illegittimità degli atti afferenti le citazioni

opposte dai convenuti;

c) ha, poi, sospeso il giudizio per tutte le rimanenti questioni di rito e di merito, e, fatta salva ogni propria competente determinazione sia di rito che di merito, ha disposto la consulenza tecnica di ufficio, richiesta da alcune parti, per accertare i maggiori prezzi tra l'epoca della elaborazione progettuale e quella di esecuzione dei lavori, a circa due anni di distanza fra i due eventi.

3.1. In adempimento dell'incarico ricevuto e in esecuzione della predetta sentenza-ordinanza n. 1250 del 4 novembre 1999, i C.T.U. hanno successivamente depositato le relazioni peritali in data 22 maggio 2000 e in data 22 dicembre 2000 (Esposito), e in data 22 maggio 2000 (dott. arch. Biliotti).

A seguito dell'espletamento dell'incarico da parte dei consulenti tecnici di ufficio incaricati dalla sezione territoriale, veniva quindi fissata una nuova udienza per la discussione della causa per il 29 novembre 2000, nel corso della quale il Collegio, con ordinanza a verbale letta in pubblica udienza, conferiva al Consigliere relatore delegato l'incarico di accertare, in contraddittorio tra le parti, se i consulenti d'ufficio avessero effettivamente agito in maniera non corretta, come asserito dai difensori dei convenuti. Veniva quindi fissata una nuova udienza per la discussione della causa per il giorno 28 febbraio 2002.

3.2. Nelle more dello svolgimento della predetta udienza, ulteriormente rinviata, il Presidente della Sezione territoriale lombarda, con decreto in data 19 settembre 2002, ha rinviato la discussione del giudizio a data da destinare, a seguito dell'istanza dei difensori di alcuni convenuti intesa ad ottenere il rinvio della trattazione della causa, già fissata per l'udienza del 24 ottobre 2002, in pendenza del giudizio di appello avverso la predetta sentenza-ordinanza n. 1250 del 4 novembre 1999.

3.3. Disposto il rinvio dell'udienza, e definito il giudizio di appello avverso la predetta sentenza-ordinanza n. 1250 del 4 novembre 1999, con istanza depositata il 7 ottobre 2004, la Procura regionale per la Lombardia ha, poi, chiesto la prosecuzione del giudizio, producendo la sentenza

della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti n. 176/2004/A, adottata nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2004, e depositata il 27 maggio 2004, che ha respinto gli appelli, principali e incidentali, dei convenuti, ed ha confermato la sentenza-ordinanza n. 1250 del 4 novembre 1999 impugnata in quella sede.

3.4. Sospeso nuovamente il giudizio per essere, nel frattempo, stato proposto un ricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione, cessata la causa di sospensione, con istanza depositata il 21 febbraio 2007, la Procura regionale per la Lombardia, ha, poi, chiesto la prosecuzione del giudizio, producendo la sentenza della Corte di Cassazione n. 20886/06 del 27 settembre 2006, che ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sui fatti di cui è causa e nei confronti dei convenuti in relazione ai fatti stessi.

4. All'esito del giudizio di primo grado è stata emessa la summenzionata sentenza appellata in questa sede con gli appelli in epigrafe, con la quale – come si è detto - la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia ha condannato i Signori Antonino Brambilla, Alberto Magliano, Piercarlo Comolli, Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle), Giancarlo Di Palma, Pompilio Marinaro, e Vincenzo Pizzarelli, come in atti generalizzati, al pagamento, in favore dell'A.M.S.A. (Azienda Municipale Servizi Ambientali) di Milano, rispettivamente, del 35% della somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremilacinquecentosessantasei/34), più IVA, per il signor Antonino Brambilla, del 25% della suddetta somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremilacinquecentosessantasei/34), più IVA, per il signor Alberto Magliano, del 20% della suddetta somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremilacinquecentosessantasei/34), più IVA, per il signor Piercarlo Comolli, e del 5% della suddetta somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremilacinquecentosessantasei/34), più IVA, per i Signori Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle), Giancarlo Di Palma, Pompilio Marinaro, e Vincenzo Pizzarelli, oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria da computarsi dalla data dei pagamenti alle imprese aggiudicatarie fino

alla data di deposito della sentenza, e agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di giudizio, liquidate in € 26.325,22 (Ventiseimilatrecentoventicinque/22), da intendersi in favore dell'Erario statale, e da suddividersi in pari eguali fra tutti i convenuti ritenuti responsabili.

4.1. In buona sostanza, con la sentenza impugnata in questa sede la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in accoglimento parziale della domanda attorea, ha ritenuto i convenuti responsabili esclusivamente del danno derivante dalla corresponsione del premio di produzione o di accelerazione, valutando, invece, i pagamenti connessi alle varianti non previste dall'originario progetto privi di conseguenze pregiudizievoli per l'azienda.

5. Avverso la sentenza, con distinti atti di appello depositati, rispettivamente, il 16 giugno 2008 (appello Brambilla, iscritto al n. 32755 del registro dei giudizi), il 1° luglio 2008 (appello Comolli, iscritto al n. 32837), il 9 luglio 2008 [appello Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle), iscritto al n. 32895], il 9 luglio 2008 (appello Pizzarelli, iscritto al n. 32898), il 9 luglio 2008 (appello Marinaro, iscritto al n. 32900), il 25 luglio 2008 (appello Di Palma, iscritto al n. 32989), e il 24 luglio 2008 (appello Magliano, iscritto al n. 33029), hanno interposto appello i Signori Antonino Brambilla (32755), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Steccanella e dall'Avv. Francesco Borasi, del Foro di Milano, e dell'Avv. Giovanni C. Sciacca, del Foro di Roma; Piercarlo Comolli (32837), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mimmo, del Foro di Roma; Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (32895), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Marletta, del Foro di Milano, e dell'Avv. Andrea Manzi, del Foro di Roma; Vincenzo Pizzarelli (32898), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Marletta, del Foro di Milano, e dell'Avv. Andrea Manzi, del Foro di Roma; Pompilio Marinaro (32900), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Marletta, del Foro di Milano, e dell'Avv. Andrea Manzi, del Foro di Roma; Giancarlo Di Palma (32989), con il patrocinio dell'Avv. Sergio Pandolfi e dell'Avv. Federico F. Monti, del Foro di Milano, e dell'Avv. Gabriele Pafundi, del Foro di Roma; e Alberto Magliano (33029), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Di Mattia, del Foro di Roma.

6. In particolare, l'appellante Piercarlo Comolli - che non ha chiesto la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005 – ha dedotto, nel suo atto di appello (appello Comolli, iscritto al n. 32837), i motivi di gravame che possono essere qui di seguito così sintetizzati:

a) falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che prevede la prescrizione quinquennale del risarcimento dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, che, a parere dell'istante, è da farsi risalire al 7 settembre 1989, data della deliberazione dell'A.M.S.A. n. 1348, che ha attribuito i premi di produzione da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato il danno di cui alla richiesta risarcitoria di cui è causa, mentre le citazioni sono del 6 novembre 1997 e dell'8 ottobre 1998, e quindi ben oltre il termine quinquennale prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico ministero contabile;

b) falsa applicazione dell'art. 2943 cod. civ. relativamente alla interruzione della prescrizione, atteso che – a parere dell'appellante - neanche l'invito a dedurre avrebbe interrotto il predetto termine prescrizione, poiché non conteneva una esplicita richiesta di pagamento del danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea;

c) falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 c.p.c. relativamente alla cosa giudicata, atteso che l'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore del Comolli in primo grado è stata respinta *“con un semplice rinvio alla sentenza-ordinanza della stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 1250 del 4 novembre 1999, la quale aveva già rigettato tale eccezione”*. A tale riguardo, l'appellante oppone la circostanza che il rigetto dell'eccezione di primo grado riguarda altri convenuti, e che l'autorità di cosa giudicata non può, in ogni caso, riguardare le questioni pregiudiziali;

d) violazione dell'art. 111, comma 2, della Costituzione relativamente al principio della ragionevole durata del processo, e ingiustizia manifesta della durata (pag. 5 atto di appello Comolli), in quanto – a parere dell'appellante – non si può richiamare, come fa la sezione territoriale nella sentenza

impugnata, un principio di *“effetto permanente di interruzione della prescrizione dopo 19 anni dall'accadimento dei fatti da cui trae origine il presente giudizio, e dopo 14 anni dall'inizio del presente processo di responsabilità amministrativo contabile”*;

e) viene poi dedotta l'assenza di danno per l'azienda A.M.S.A. di Milano, anche in relazione agli indubbi vantaggi che l'apertura della discarica in questione ha comportato per la stessa azienda e per la comunità territoriale amministrata, sia per effetto dell'apertura anticipata della discarica (rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 5 ottobre 1989), sia per effetto del risparmio dei costi di impianto, che – secondo l'appellante – sarebbero *“più che dimezzati rispetto ad opere simili di smaltimento di rifiuti”* (pag. 6 atto di appello Comolli);

f) viene altresì dedotta l'assenza di colpa grave in relazione ai fatti di cui è causa, poiché nel caso di specie – secondo l'appellante – non sarebbe stata violata alcuna norma in materia, e poiché, in ogni caso, la colpa grave non può mai identificarsi con la semplice violazione di legge, circostanza, questa, sulla quale, peraltro, secondo il Comolli, la sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo motivazionale (pag. 7 atto di appello Comolli);

g) con riferimento alla sussistenza del danno di cui alla richiesta risarcitoria attorea, e segnatamente, con riferimento alla corresponsione dei premi di incentivazione in relazione ai quali il danno stesso viene identificato, si afferma che essi hanno avuto lo scopo di accelerare i lavori (che, nel caso di specie, sarebbero stati ultimati con 2 giorni di anticipo – ndr) per il rispetto del termine del 15 settembre 1989, il che giustifica, a parere dell'appellante, l'inserimento della previsione di corrispondere premi di incentivazione e di accelerazione dei lavori nei capitolati speciali (pagg. 8 e 9 atto di appello Comolli);

h) vengono, infine, genericamente dedotti motivi di appello riguardanti la *“contraddizione tra motivazione e condanna”*; la *“non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”* (pag. 9 atto di appello Comolli); la *“carenza di motivazione sul diniego di riduzione dell'addebito”* (pag. 10 atto di appello Comolli); la *“carenza di motivazione sulla quota di condanna del 20%”* (pag. 10 atto di

appello Comolli); la *“falsa applicazione degli artt. 2946 e 2934 del codice civile sulla prescrizione, e dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sul funzionamento della Corte Costituzionale – violazione dell’art. 24 della legge n. 87/1953”* (pagg. 10 e 11 atto di appello Comolli); la *“manifesta ingiustizia della motivazione”*, in quanto *“i giudici qui appellati hanno voluto riportare alcuni episodi penali nei quali l’Ing. Comolli fu coinvolto, ma che in questo processo non c’entrano per niente”* (cfr. pag. 11 atto di appello Comolli).

6.1. Sulla base di tali motivi di appello, il Comolli chiede conclusivamente, che, in accoglimento dell’appello, venga annullata la sentenza impugnata, e venga conseguentemente rigettata la domanda attrice e quindi mandato assolto lo stesso Comolli da ogni addebito di responsabilità; in via subordinata il Comolli chiede che venga fatto uso del potere di riduzione dell’addebito nella misura massima consentita, con conseguente riduzione dell’importo del risarcimento del danno posto a suo carico.

7. Da parte sua, l’altro appellante che non ha chiesto la definizione agevolata del giudizio, Alberto Magliano, ha dedotto, nel suo atto di appello (appello Magliano, iscritto al n. 33029), i motivi di gravame che possono essere qui di seguito così riassunti:

a) viene riproposta l’eccezione di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico ministero contabile, anche con riferimento all’art. 1, comma 1343, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) (c.d. comma Fuda), che, sia pure per un solo giorno, aveva anticipato il *“dies a quo”* per il decorso della prescrizione quinquennale alla data di adozione del primo atto integrativo del comportamento correlato al danno erariale, e cioè, non dal momento del *“verificarsi del fatto dannoso”*, ma dal momento del *“verificarsi del fatto che ha dato origine al danno”*, atteso che, a parere dell’appellante, tale norma ha prodotto, nel caso di specie, la prescrizione dell’azione;

b) viene dedotta la carenza di motivazione della sentenza impugnata, laddove esclude che possa assumere rilievo, ai fini della causazione del danno, la mancata impugnazione davanti al TAR e in

relazione al mancato annullamento degli atti dai quali si fa discendere il danno; si sottolinea, inoltre, a tale riguardo, che la deliberazione n. 1348/89 fu approvata dal Co.re.co., dopo aver richiesto chiarimenti che vennero forniti dal Presidente dell'A.M.S.A.;

c) viene, poi, reiterata l'obiezione evidenziata già in primo grado, circa la pretesa nullità della perizia depositata dal consulente tecnico d'ufficio, per la presunta violazione del principio del contraddittorio e per la avvenuta utilizzazione di documenti non ritualmente prodotti in causa, nonché per la presenza di valutazioni personali non consentite ad un ausiliario del giudice;

d) nel merito, si insiste sulla contraddittorietà della sentenza poiché questa, a parere dell'appellante, dopo aver aderito *“completamente alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'esponente”*, nel senso di aver accertato la liceità della scelta di affidare gli appalti a trattativa privata, è pervenuta *“a conclusioni del tutto contrastanti”*, con riferimento ai maggiori costi approvati con deliberazione n. 1348 del 7 settembre 1989, che erano effettivamente dovuti, in relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati, per i quali il direttore dei lavori aveva concordato, in data 19 giugno 1989, nuovi prezzi;

e) viene, altresì, dedotto come motivo di gravame il fatto che l'art. 12 della legge n. 741/1981 prevedeva premi di incentivazione non per accelerare l'esecuzione dei lavori (che sono stati consegnati in tempo utile, ma non in anticipo), ma i premi avevano una *“natura composita legata alla specificità dei lavori da eseguire”*;

f) vengono criticate le conclusioni del primo giudice circa l'ipotesi di illecita negoziazione del prezzo degli appalti dopo l'aggiudicazione, poiché - si rileva - *“nel caso di specie non vi è stata alcuna trasformazione”* di procedura di affidamento, atteso che, fin dall'origine, si è fatto ricorso all'affidamento a trattativa privata;

g) viene contestata, ancora, la sussistenza sia della colpa grave che del pregiudizio economico per l'A.M.S.A. per il compenso aggiuntivo forfettario, e si sostiene che *“la condotta del dott. Magliano non ha provocato alcun danno all'erario”*, e, in ogni caso, lo stesso sarebbe stato semmai prodotto

“a terzi” prima del 1994, e la Corte non avrebbe avuto, in tal caso, giurisdizione;

h) viene ancora una volta ribadito che un danno derivato dal cosiddetto premio di produzione non trova riscontro in atti, e la stessa Corte ha riconosciuto la necessità di un intervento tempestivo, efficace e risolutore di un problema collettivo;

i) si lamenta, infine, che la quota di danno attribuita al dott. Magliano – che ammonta al 25% del danno complessivo – è eccessiva in rapporto al contributo e all’apporto causale del medesimo, perché il medesimo *“non ha partecipato ad alcuna delle fasi istruttorie e propedeutiche alla adozione delle delibere, e non si comprende per quale motivo gli altri commissari debbano rispondere di una percentuale di danno inferiore (5%) per delibere prese all’unanimità”*;

l) si lamenta, infine, pure la mancata applicazione del potere di riduzione dell’addebito, pure richiesto dal convenuto Magliano, odierno appellante.

7.1. Sulla base di tali motivi di appello il Magliano chiede conclusivamente, che, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, venga accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla Procura regionale per la Lombardia nei confronti dei convenuti; che venga accertata e dichiarata la nullità delle consulenze tecniche d’ufficio acquisite dal primo giudice nel corso del giudizio di primo grado; che venga comunque resa pronuncia assolutoria nei confronti dell’appellante Magliano. In via del tutto subordinata il Magliano chiede che la Sezione adita faccia uso del potere di riduzione dell’addebito nella misura massima consentita, anche tenendo conto dei vantaggi derivati alla collettività dall’esecuzione delle opere di cui al presente giudizio, e tenendo conto altresì, in particolare, della identità di posizione del dott. Magliano rispetto a quella degli altri componenti della Commissione amministratrice dell’A.M.S.A.

8. Con successiva nota del 14 luglio 2008 rispetto all’atto di appello (depositato in data 16 giugno 2008), l’appellante Antonino Brambilla (appello Brambilla, iscritto al n. 32755) ha poi formulato, in via preliminare, istanza di definizione agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante il pagamento del 10% della somma per cui vi è

stata condanna in primo grado, e, se dovuta, della quota di spese processuali a lui riferibili (per i rispettivi importi finali di € 34.424,82 (Trentaquattromilaquattrocentoventiquattro/82) e di € 921,38 (Novecentoventuno/38).

8.1. Anche gli appellanti Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (appello iscritto al n. 32895), Vincenzo Pizzarelli (appello iscritto al n. 32898), Pompilio Marinaro (appello iscritto al n. 32900), e Giancarlo Di Palma (appello iscritto al n. 32989), nei loro distinti atti di appello hanno chiesto, nel merito, che, in riforma della sentenza impugnata, si accerti la prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla Procura regionale per la Lombardia nei loro confronti, che si dichiari nulla la consulenza tecnica acquisita in prime cure, e che venga comunque resa pronuncia assolutoria nei loro confronti, ovvero, in estremo subordine, che si faccia uso del potere di riduzione dell'addebito nella misura massima consentita. Nel rassegnare le loro conclusioni, i predetti appellanti hanno comunque formulato, in via preliminare, istanza di definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante il pagamento, per ciascuno di essi, del 10% della somma (o di un importo non superiore al 20%) per cui vi è stata condanna in primo grado, ovvero, per ciò che riguarda il Di Palma, mediante il pagamento di un importo non superiore al 30% della somma per cui vi è stata condanna in primo grado.

9. Le predette istanze di definizione agevolata del giudizio degli appellanti Antonino Brambilla (appello iscritto al n. 32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (appello iscritto al n. 32895), Vincenzo Pizzarelli (appello iscritto al n. 32898), Pompilio Marinaro (appello iscritto al n. 32900), e Giancarlo Di Palma (appello iscritto al n. 32989) sono state tutte discusse ed esaminate all'udienza camerale dell'11 marzo 2009, e decise, rispettivamente, con decreto collegiale n. 11/09 adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 19 marzo 2009 (istanza Brambilla); con decreto collegiale n. 12/09 adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 19 marzo 2009 (istanza Dallavalle); con decreto collegiale n. 14/09 adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 23 marzo 2009 (istanza Pizzarelli);

con decreto collegiale n. 15/09 adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 23 marzo 2009 (istanza Marinaro); con decreto collegiale n. 13/09 adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 23 marzo 2009 (istanza Di Palma).

9.1. Con il decreto collegiale n. 11/09 adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 19 marzo 2009 (istanza Brambilla) il Collegio ha accolto l'istanza di definizione agevolata del giudizio avanzata dall'appellante Brambilla, determinando nella somma complessiva di € 91.760,73 (Novantunomilasettecentosessanta/73) la somma complessiva, comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali, e nella ulteriore somma di € 3.760,75 (Tremilasettecentosessanta/75) a titolo di quota delle spese del primo grado di giudizio, che il Signor Antonino Brambilla avrebbe dovuto pagare per definire il giudizio, relativamente alla sua posizione, ai sensi del citato art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, assegnando all'interessato il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del decreto per il versamento, a favore dell'ente danneggiato (per la quota di danno) e per l'Erario statale (per la quota di spese di giudizio di primo grado), degli importi di cui sopra, e il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del suddetto termine di pagamento per il deposito, nella Segreteria della Sezione, dell'originale delle ricevute attestanti l'eseguito versamento delle suddette somme.

9.2. Anche con i decreti collegiali n. 12/09, adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 19 marzo 2009 (istanza Dallavalle); n. 14/09, adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 23 marzo 2009 (istanza Pizzarelli); n. 15/09, adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 23 marzo 2009 (istanza Marinaro); n. 13/09, adottato nella stessa udienza camerale dell'11 marzo 2009 e depositato il 23 marzo 2009 (istanza Di Palma) – tutti di analogo contenuti, benché distinti e riferiti ai singoli appellanti ammessi al beneficio in questione - il Collegio ha accolto le istanze di definizione agevolata avanzate dagli appellanti suddetti, determinando nell'importo di € 13.108,68 (Tredicimilacentootto/68) la somma complessiva, comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali, e nell'ulteriore importo di €

3.760,75 (Tremilasettecentosessanta/75), le somme complessive, rispettivamente, a titolo di danno da risarcire, e a titolo di quota delle spese del primo grado di giudizio, che ciascuno dei suddetti appellanti ammessi al beneficio avrebbe dovuto pagare per definire il giudizio, relativamente alla sua posizione, ai sensi del citato art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, assegnando a ciascuno di essi il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica dei relativi decreti per il versamento, a favore dell'ente danneggiato (per la quota di danno), e a favore dell'Erario statale (per la quota di spese di giudizio di primo grado), degli importi di cui sopra, e l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del suddetto termine di pagamento, per il deposito, nella Segreteria della Sezione, dell'originale delle ricevute attestanti l'eseguito versamento delle rispettive somme.

10. Dagli atti di causa risulta che l'appellante Brambilla ha adempiuto agli obblighi di versamento di cui al predetto decreto nei termini prescritti, depositando nella Segreteria della Sezione, in data 7 luglio 2009, la prova dell'avvenuto, tempestivo pagamento dell'importo di € 91.760,73 (Novantunomilasettecentosessanta/73) all'ente danneggiato (AMSA di Milano), mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 4 di Milano in data 11 giugno 2009, e dell'importo di € 3.760,75 (Tremilasettecentosessanta/75) a favore della Tesoreria Centrale presso la Banca d'Italia, mediante pagamento di bollettino postale sul conto corrente postale n. 31617004 in data 2 luglio 2009.

10.1. Dagli atti di causa risulta altresì che anche l'appellante Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) ha adempiuto agli obblighi di versamento di cui al predetto decreto nei termini prescritti, depositando nella Segreteria della Sezione, in data 19 giugno 2009, la prova dell'avvenuto, tempestivo pagamento dell'importo di € 13.108,68 (Tredicimilaèotto/68) all'ente danneggiato (AMSA di Milano) mediante bonifico bancario presso la Banca Fideuram in data 25 maggio 2009, e dell'importo di € 3.760,75 (Tremilasettecentosessanta/75) a favore dell'Erario statale mediante altro bonifico bancario presso la stessa Banca Fideuram in data 25 maggio 2009.

10.2. Anche l'appellante Pizzarelli ha adempiuto agli obblighi di versamento di cui al predetto

decreto nei termini prescritti, depositando nella Segreteria della Sezione, in data 19 giugno 2009, la prova dell'avvenuto, tempestivo pagamento dell'importo di € 13.108,68 (Tredicimilacentotto/68) all'ente danneggiato (AMSA di Milano) mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Lodi – Agenzia n. 18 di Milano in data 26 maggio 2009, e dell'importo di € 3.760,75 (Tremilasettecentosessanta/75) a favore dell'Erario statale mediante altro bonifico bancario presso la stessa Banca Popolare di Lodi – Agenzia n. 18 di Milano in data 26 maggio 2009.

10.3. L'appellante Marinaro ha adempiuto agli obblighi di versamento di cui al predetto decreto nei termini prescritti, depositando nella Segreteria della Sezione, in data 30 giugno 2009, la prova dell'avvenuto, tempestivo pagamento dell'importo di € 13.108,68 (Tredicimilacentotto/68) all'ente danneggiato (AMSA di Milano) mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bergamo – Agenzia di Milano – Via Manzoni, in data 18 giugno 2009, e dell'importo di € 3.760,75 (Tremilasettecentosessanta/75) a favore dell'Erario statale mediante altro bonifico bancario presso la stessa Banca Popolare di Bergamo – Agenzia di Milano – Via Manzoni in data 18 giugno 2009.

10.4. Da parte sua, infine, anche l'appellante Di Palma ha adempiuto agli obblighi di versamento di cui al predetto decreto nei termini prescritti, depositando nella Segreteria della Sezione, in data 19 giugno 2009, la prova dell'avvenuto, tempestivo pagamento dell'importo di € 13.108,68 (Tredicimilacentotto/68) all'ente danneggiato (AMSA di Milano) mediante bonifico bancario in data 7 luglio 2009, e dell'importo di € 3.760,75 (Tremilasettecentosessanta/75) a favore della Tesoreria Centrale dello Stato presso la Banca d'Italia mediante pagamento di bollettino postale sul conto corrente postale n. 31617004 in data 7 luglio 2009.

11. Con distinte memorie conclusionali del 29 ottobre 2009, depositate in atti in pari data, la Procura Generale, nel prendere atto dell'avvenuto versamento, da parte degli appellanti ammessi al beneficio della definizione agevolata del giudizio, delle somme di cui ai predetti decreti collegiali, e degli adempimenti prescritti nei decreti stessi, ha chiesto che nei confronti degli appellanti Antonino Brambilla (appello iscritto al n. 32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (appello iscritto al n.

32895), Vincenzo Pizzarelli (appello iscritto al n. 32898), Pompilio Marinaro (appello iscritto al n. 32900), e Giancarlo Di Palma (appello iscritto al n. 32989), venga dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 233, della legge n. 266/2005, ferma restando la condanna degli appellanti medesimi al pagamento delle residue spese del presente grado di giudizio.

12. Dopo aver rassegnato, con distinte memorie conclusionali del 29 ottobre 2009, depositate in atti in pari data, le proprie conclusioni in merito ai giudizi relativi agli appellanti Antonino Brambilla (appello iscritto al n. 32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (appello iscritto al n. 32895), Vincenzo Pizzarelli (appello iscritto al n. 32898), Pompilio Marinaro (appello iscritto al n. 32900), e Giancarlo Di Palma (appello iscritto al n. 32989), chiedendo che relativamente agli stessi venga dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 233, della legge n. 266/2005, con atto conclusionale del 16 gennaio 2009, depositato in atti in pari data, la Procura Generale, nel rassegnare le proprie conclusioni sugli appelli relativi agli appellanti che non hanno chiesto la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005 (appello Comolli, iscritto al n. 32837, e appello Magliano, iscritto al n. 33029), ha confutato i motivi di appello prospettati dagli stessi nei relativi atti di gravame, chiedendo conclusivamente che gli appelli stessi (appello Comolli, iscritto al n. 32837, e appello Magliano, iscritto al n. 33029), previa la loro riunione in rito, vengano respinti in quanto giuridicamente infondati, con conseguente conferma della sentenza appellata relativamente alla posizione dei medesimi appellanti Piercarlo Comolli e Alberto Magliano e la conferma delle condanne pronunciate in primo grado nei confronti degli stessi, e con la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento, in solido e in parti uguali agli altri appellanti di cui sopra, delle spese di giudizio anche del presente grado di giudizio.

13. Nel corso del giudizio di appello, e in vista dell'udienza odierna, i difensori degli appellanti hanno depositato in atti diverse memorie difensive nelle quali vengono nuovamente prospettate le doglianze avverso la sentenza appellata già dedotte con gli atti di appello introduttivi del presente giudizio, e vengono ribadite le conclusioni già rassegnate con gli stessi atti introduttivi. In

particolare, in data 18 febbraio 2009 il difensore del Comolli ha depositato in atti una memoria recante la data del 17 febbraio 2009, nella quale ribadite le doglianze e le conclusioni già prospettate con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio di appello.

14. Nel corso dell'udienza odierna sia il rappresentante della Procura Generale che i difensori degli appellanti si sono richiamati agli scritti già versati in atti ed hanno ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto. In particolare, con riferimento agli appelli degli appellanti Antonino Brambilla (appello iscritto al n. 32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (appello iscritto al n. 32895), Vincenzo Pizzarelli (appello iscritto al n. 32898), Pompilio Marinaro (appello iscritto al n. 32900), e Giancarlo Di Palma (appello iscritto al n. 32989), il rappresentante della Procura Generale, nel prendere atto dell'avvenuto versamento, da parte degli appellanti medesimi, delle somme fissate nei relativi decreti camerali ai fini della definizione agevolata dei relativi giudizi, ha ribadito la richiesta di estinzione dei relativi giudizi ai sensi dell'art. 1, comma 233, della legge n. 266/2005, ferma restando la condanna degli stessi al pagamento delle residue spese del presente grado di giudizio. In tale stato la causa è stata trattenuta in decisione, e decisa come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di dover disporre preliminarmente la riunione in rito degli appelli in epigrafe ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanti proposti avverso la stessa sentenza.

2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che, alla luce di quanto riferito in narrativa, va dichiarata l'estinzione dei giudizi di appello in epigrafe iscritti ai nn. 32755, 32895, 32898, 32900, e 32989 del registro di Segreteria proposti, rispettivamente, dai Signori Antonino Brambilla (32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (32895), Vincenzo Pizzarelli (32898), Pompilio Marinaro (32900), e Giancarlo Di Palma (32989), come in atti generalizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 233, della legge n. 266 del 2005, fermo restando che restano comunque a carico dei predetti appellanti Antonino Brambilla (32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (32895), Vincenzo Pizzarelli

(32898), Pompilio Marinaro (32900), e Giancarlo Di Palma (32989), le residue spese di giudizio del presente grado di giudizio.

2.1. In proposito giova ricordare che l'art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto la definizione agevolata del giudizio di responsabilità in sede di appello. In particolare, il comma 231 stabilisce che *“con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza”* (comma 231). Il comma 232 prevede, poi, che *“la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento”* (comma 232). Il comma 233 stabilisce, infine, che *“il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello”* (comma 233).

Come è noto, il procedimento camerale delineato dalle norme sopramenzionate è finalizzato ad una rapida conclusione del procedimento d'appello attraverso un'istanza, un parere (obbligatorio, ma non vincolante del Pubblico ministero) ed una decisione della Sezione fondata su una valutazione degli elementi desumibili dall'accertamento dei fatti, già compiuta dal giudice di prime cure nella sentenza di primo grado (cfr., *in terminis*, sentenza della Corte costituzionale, n. 183 del 12 giugno 2007).

La definizione della causa, come disciplinata dalle disposizioni sopra richiamate, comporta, come riflesso processuale, l'estinzione del giudizio ove risulti effettuato il dovuto pagamento, nell'importo stabilito dalla Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 232, della citata legge, con il conseguente venir

meno della ragion d'essere sostanziale della lite.

2.2. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie risulta dagli atti che i predetti appellanti Antonino Brambilla (32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (32895), Vincenzo Pizzarelli (32898), Pompilio Marinaro (32900), e Giancarlo Di Palma (32989) hanno correttamente e tempestivamente versato l'importo addebitato nel decreto camerale adottato nei loro confronti dalla Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 266/2005, depositando nella Segreteria della Sezione le ricevute di versamento attestanti la prova dell'avvenuto, tempestivo pagamento dell'importo fissato nel decreto suddetto a titolo di danno, e dell'importo fissato a titolo di quota pro-capite delle spese di giudizio relative al giudizio di primo grado.

2.3. Premesso quanto sopra, si rileva che ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dalla menzionata normativa per dichiarare l'estinzione dei relativi giudizi di appello iscritti ai nn. 32755, 32895, 32898, 32900, e 32989 del registro di Segreteria proposti, rispettivamente, dai Signori Antonino Brambilla (32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (32895), Vincenzo Pizzarelli (32898), Pompilio Marinaro (32900), e Giancarlo Di Palma (32989).

2.4. Pur alla luce dell'estinzione del giudizio nei confronti degli appellanti summenzionati, resta inteso che grava, comunque, a carico degli stessi il pagamento delle spese residue del presente grado di giudizio, che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva.

Detta statuizione trova sostegno nella particolare natura dell'istituto della definizione agevolata del giudizio in appello introdotto dalla richiamata disciplina di cui all'art. 1, commi 213.233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare, l'attivazione del procedimento ad istanza della parte che intende beneficiare della definizione agevolata del giudizio, la sostanziale rinuncia condizionata al giudizio di appello, e la permanenza del giudizio di disvalore della sentenza di primo grado, configurano altrettanti elementi che inducono a ritenere comunque ascrivibili agli appellanti le spese di lite.

3. Ciò premesso, restano, quindi, da definire gli appelli degli appellanti Piercarlo Comolli (iscritto al

n. 32837) e Alberto Magliano (iscritto al n. 33029), che non hanno chiesto la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005.

In proposito, il Collegio osserva preliminarmente, e in via generale, che i motivi di gravame proposti dagli appellanti, come specificamente esposti e sintetizzati in narrativa, più che recare specifiche censure su difetti o lacune logico-giuridici o su eventuali vizi riscontrabili nei capi decisionali della sentenza impugnata, ripercorrono l'intera vicenda oggetto del giudizio e ripropongono le identiche eccezioni ed argomentazioni difensive già svolte in primo grado dagli appellanti medesimi, e su cui la sentenza impugnata ha già reso ampia ed argomentata motivazione. In considerazione di ciò, il Collegio ritiene che gli stessi non hanno pregio e sono privi di giuridico fondamento, e che pertanto, gli appelli degli appellanti Piercarlo Comolli (iscritto al n. 32837) e Alberto Magliano (iscritto al n. 33029) vanno respinti.

4. Così, con riferimento alla doglianza relativa alla asserita intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento esercitata dalla Procura regionale per la Lombardia nei confronti dei convenuti - sollevata da entrambi gli appellanti Comolli e Magliano - è da osservare che la statuizione sulla prescrizione contenuta nella sentenza parziale n. 1250 del 4 novembre 1999 - passata in giudicato dopo che è stata confermata dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello con la sentenza n. 176/2004/A del 19 febbraio 2004, che ha respinto gli appelli, principali e incidentali, confermando la decisione di primo grado - ha definitivamente chiuso ogni contestazione sul punto (prescrizione e citazione).

4.1. Né vale opporre, come ha inteso fare nel suo atto di appello il Magliano, la riproposizione dell'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa alla luce della disposizione di cui all'art. 1, comma 1343, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) (c.d. comma Fuda), che aveva anticipato il "*dies a quo*" per il decorso della prescrizione quinquennale dal momento del "*verificarsi del fatto dannoso*", al momento del "*verificarsi del fatto che ha dato origine al danno*", che – a parere del Magliano - sarebbe applicabile al caso di specie,

poiché la stessa disposizione non ha mai sortito alcun effetto in quanto non è mai entrata in vigore, dal momento che è stata abrogata lo stesso giorno della sua entrata in vigore dal d.l. 27 dicembre 2006, n. 299, successivamente convertito in legge.

Alla stregua di tali considerazioni il motivo di appello relativo alla asserita intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità non ha pregio, e, come tale, va respinto.

5. Parimenti infondato e poco pertinente appare il richiamo, fatto dal Comolli, all'art. 111 della Costituzione in merito al principio della ragionevole durata del processo, essendo ben note agli appellanti, e facilmente rilevabili dagli atti di causa, le ragioni e le vicende processuali che hanno determinato il dispiegarsi del presente giudizio di responsabilità amministrativa contabile per un così lungo periodo di tempo, come pure ininfluyente è la circostanza che il rigetto dell'eccezione di prescrizione *"riguarda altri convenuti"*. Appaiono, di conseguenza, infondati, e sono, quindi, da respingere anche i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal Comolli in ordine alla validità dell'atto di citazione in riferimento agli artt. 23 e 25, comma 2, della Costituzione.

6. Per quanto riguarda il motivo di appello relativo alla asserita pregiudizialità della illegittimità dell'atto amministrativo (appello Magliano), non è affatto condivisibile la asserita carenza della sentenza impugnata, là dove esclude la rilevanza della mancata impugnazione di atti in sede di contenzioso amministrativo. Al contrario, il primo giudice ha esattamente seguito nella sentenza impugnata la costante e uniforme giurisprudenza della Corte dei conti, che nega rilevanza nel giudizio di responsabilità amministrativa alla c.d. pregiudiziale amministrativa, nella considerazione che la cognizione del giudice contabile non è limitata alla verifica della legittimità degli atti amministrativi, che può incidentalmente conoscere, senza, tuttavia, annullarli, ma si estende all'illiceità e alla dannosità del comportamento dei convenuti, il cui accertamento di responsabilità, in base al principio di autonomia e di indipendenza della giurisdizione contabile rispetto alle altre giurisdizioni, può anche prescindere dalla valutazione della legittimità o meno degli atti amministrativi (e dal loro annullamento da parte del TAR) rilevanti ai fini della produzione di un

danno erariale (cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. I centr. app., 24 novembre 2004, n. 383/A).

7. Del tutto priva di fondamento si ritiene, poi, l'eccezione di nullità delle relazioni peritali dei consulenti tecnici d'ufficio (appello Magliano), atteso che, in tema di consulenza tecnica, eventuali irritalità nell'espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una concreta e reale violazione del diritto di difesa, la quale ha l'onere di specificare puntualmente le lesioni conseguite alle lamentate ed asserite irregolarità (cfr., *in terminis*, Cassazione civ., n. 13428/07).

7.1. In proposito giova ricordare che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali; l'omissione di tali comunicazioni produce la nullità soltanto se abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa. Nel caso in esame, tutte le norme e le procedure in materia risultano puntualmente osservate da parte della Sezione regionale; il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, inoltre, ha agito nei limiti di sua competenza e si è attenuto ai quesiti posti. Tutte le contestazioni e i dubbi sull'argomento già prospettate dalle difese dei convenuti innanzi al primo giudice sono state, peraltro, ribattute con motivazioni precise e circostanziate nella sentenza impugnata, e con ricchezza di argomentazioni che il Collegio ritiene assolutamente condivisibili e alle quali rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

8. Con riferimento, poi, ai motivi di gravame relativi all'asserita mancanza dell'elemento oggettivo del danno a carico dell'A.M.S.A. e dell'asserita mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave nel comportamento dei convenuti in relazione ai fatti di causa, sollevati dagli appellanti Comolli e Magliano, il Collegio rileva che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 1250 del 4 novembre 1999, con la quale sono state definite le questioni procedurali e le eccezioni sul difetto di giurisdizione, sull'ammissibilità dell'atto di citazione, sulla regolarità del contraddittorio, e sulla prescrizione – e passata in giudicato dopo che è stata confermata dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello con la sentenza n. 176/2004/A del 19 febbraio 2004, che ha respinto gli appelli, principali e incidentali, confermando la decisione di primo grado –

l'ambito del *"thema decidendum"* non può che ritenersi circoscritto, anche in questa sede di appello, alla questione della esatta determinazione del danno da risarcire, e segnatamente, alla vicenda della somma di £. 6.060.385.771 (Seimiliardisessantamiloni.385.771), più iva, in cui, secondo la prospettazione attorea, si identificherebbe il danno subito dall'A.M.S.A. di Milano per effetto della realizzazione, nel Comune di Gerenzano (VA), di una discarica (c.d. Gerenzano 2) per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani di Milano.

8.1. In proposito giova rilevare che la sezione territoriale lombarda ha preliminarmente precisato, nella sentenza impugnata, che l'esame della deliberazione giuntale dell'11 luglio 1989, la quale apportava modifiche a quella precedente del 19 luglio 1988, ha condotto alla considerazione per cui le varianti al progetto originario di realizzazione della discarica fossero giustificate (cfr. pag. 74 della sentenza impugnata).

Di conseguenza, la valutazione della Sezione sulla congruità dei compensi effettivamente riconosciuti alle imprese, rispetto a quelli originariamente previsti e pattuiti, con riferimento ai maggiori costi dei lavori eseguiti, ha condotto alle conclusioni secondo cui *"i maggiori oneri sono dovuti a lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati"*, per i quali *"vi era una reale urgenza di fare presto e di fare bene, di risolvere un problema che in brevissimo tempo poteva diventare una catastrofe incontrollabile"*.

I fatti e l'urgenza sono chiariti anche nel preambolo della deliberazione di Giunta regionale n. 45002 dell'11 luglio 1989. Al fine di rafforzare tale convincimento, i primi giudici richiamano, nella sentenza impugnata, le premesse dell'ordinanza regionale n. 10156 del 29 maggio 1989, "che non lasciano il minimo dubbio sul fatto che a tale data ci fosse uno stato reale di fortissima emergenza che abbisognava di un intervento tempestivo efficace e risolutore di un problema collettivo serissimo" (cfr. pagg. 64 e 65 sentenza impugnata), che ha "consentito e legittimato la scelta della trattativa privata".

8.2. La Sezione territoriale ha, tuttavia, rilevato che *"nel totale degli importi complessivamente"*

riconosciuti alle imprese sono compresi i premi di produzione forfettari in caso di ultimazione dei lavori in tempi prestabiliti [premio di £ 1.130.000.000 (Unmiliardotrecentomilioni) a favore della C.I.C. S.p.a., e premio di £ 774.450.000 (Settecentosettantaquattromilioniquattrocentocinquantamila) a favore della I.C.O.M. Srl.]”, per cui, ai fini della configurazione del danno patrimoniale per cui è causa, “occorre valutare anche la spettanza e la congruità di tali compensi”.

8.3. A tale riguardo i giudici di prime cure hanno sottolineato che la vera “*ratio*” dell’art. 12 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, consiste nell’accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori, sebbene la norma non preveda alcuna limitazione quantitativa dei premi di produzione e non indichi alcun criterio specifico cui devono attenersi le stazioni appaltanti nel prevederne la misura. I giudici di prime cure hanno ritenuto non erogabile il premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori qualora, come è accaduto nel caso di specie, una clausola del capitolato speciale della gara di appalto preveda che il premio stesso sia riconosciuto secondo le modalità e le condizioni fissate dalle disposizioni ministeriali e regionali; queste ultime, in effetti, ne contemplano la corresponsione solo a quei cantieri la cui effettiva durata sia stata inferiore ai tempi contrattuali previsti al momento della consegna, e non anche ai cantieri la cui durata lorda sia risultata superiore in seguito ad una sospensione dei lavori (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2003, n. 12235).

Pertanto, l’erogazione dei premi è consentita soltanto allorché i lavori appaltati siano stati conclusi in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita e la misura dei premi deve essere, in ogni caso, proporzionata ai tempi della accelerazione dei lavori; il criterio di commisurazione dei medesimi prezzi e la causa negoziale della loro attribuzione, quindi, risiedono nella riduzione dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori.

8.4. Ciò premesso, con riferimento ai casi in questione, va rilevato che, per quanto attiene al contratto di appalto stipulato con la società C.I.C. S.p.a. in data 12 settembre 1989 (movimento di terra), si era convenuto di corrispondere all’appaltatore un importo forfettario di £ 1.130.000.000

(Unmiliardotrecentomilioni) per potere eseguire le opere entro il 15 settembre 1989, e cioè, entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto; per quanto attiene, poi, al contratto di appalto stipulato il 12 settembre 1989 con la società I.C.O.M. Srl., per potere eseguire le relative opere (di impermeabilizzazione) entro il 15 settembre 1989 (e cioè, anche in questo caso, entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto) si era pattuito di riconoscere all'appaltatore un compenso forfettario di £ 774.450.000 (Settecentosettantaquattromilioni-quattrocentocinquantamila), “a compensazione dei maggiori oneri derivanti all’impresa”.

In entrambi i contratti era perciò previsto il pagamento di un compenso forfettario già predeterminato in misura fissa, non correlato affatto alla effettiva entità dell’anticipo della conclusione dei lavori, ma al solo fine “di poter eseguire le predette opere entro i termini previsti, circostanza, questa, che, unitamente alle risultanze della relazione dei lavori dell’Ing. Meschia e al conteggio fatto dalle imprese, portano ad escludere che nel caso di specie sia stata seguita una procedura legittima, e che si tratti, piuttosto, di una rinegoziazione illecita del prezzo degli appalti.

Nel caso di specie, in realtà, non si è trattato di premi di incentivazione per accelerare l’esecuzione dei lavori, bensì di veri e propri compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti di aggiornamento dei prezzi, determinati pressoché unilateralmente dalle imprese aggiudicatrici e più riconosciuti, solo dopo l’aggiudicazione, dalla stazione appaltante.

8.5. Si consideri, inoltre, che l’attribuzione dei predetti prezzi di produzione o di incentivazione è avvenuta attraverso la deliberazione dell’A.M.S.A. n. 1348 del 7 settembre 1989 (e successivi contratti di appalto del 12 settembre 1989), laddove nelle precedenti delibere (n. 1270 e n. 1271 del 9 giugno 1989) non erano previsti tali compensi, pur essendo nota già al momento della loro adozione la necessità di accelerare l’esecuzione delle opere che, in ogni caso, le società appaltatrici si erano impegnate a terminare nei tempi previsti, “così da consentire l’approntamento della discarica per il mese di settembre, come richiesto dall’autorità regionale”. Di qui l’aperta violazione dell’art. 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37 (revisione dei prezzi degli appalti pubblici),

dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (aggiornamento dei prezzi di progetto), e dell'art. 33, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha ristretto l'ambito della precedente disposizione.

8.6. A ciò si aggiunga che l'erogazione del compenso aggiuntivo in parola, inoltre, non ha comportato alcun vantaggio patrimoniale per la stazione appaltante, poiché si è trattato di ulteriore e superfluo pagamento di un onere per l'adempimento della prestazione principale, nella quale era già compreso il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione della discarica.

Il relativo ammontare, di conseguenza, non può che costituire un danno patrimoniale attuale e concreto, che non trova alcuna compensazione nella corrispettiva quota di aumento della tariffa a quintale per lo smaltimento di rifiuti (stabilito dalla commissione in £. 1.260 a quintale), la cui entrata finanziaria non risulta, peraltro, dimostrata negli atti di causa.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, ogni doglianza relativa alla sussistenza di un danno patrimoniale per l'A.M.S.A. di Milano in relazione ai fatti di cui è causa, è priva di fondamento e, come tale, va respinta.

9. In questo quadro di avvenimenti è possibile configurare con esattezza l'apporto causale e la responsabilità degli appellanti Comolli e Magliano, nonché la loro colpa grave, in base al ruolo dagli stessi svolto nella ingiustificata erogazione dei premi forfettari per la somma complessiva di € 983.566,34 (Novecentottantatremilacinquecentosessantasei/34) alle imprese C.I.C. S.p.a. e I.C.O.M. S.r.l. con delibera dell'A.M.S.A. n. 1348 del 7 settembre 1989.

Non v'è dubbio, infatti, che la colpa grave ha certamente caratterizzato il comportamento degli appellanti per avere apertamente e consapevolmente contribuito, con il loro comportamento gravemente colposo, se non doloso, ad erogare le predette somme aggiuntive alle imprese di cui sopra appaltatrici di cui sopra in relazione ai lavori di realizzazione della discarica di "Gerenzano 2", in violazione delle norme che regolano la materia dei compensi alle imprese aggiudicatrici dei lavori di opere pubbliche.

10. Dopo attento vaglio delle singole posizioni degli appellanti e del loro effettivo apporto causale nella determinazione del danno patrimoniale di cui è causa, il Collegio ritiene pienamente condivisibile anche l'attribuzione, operata dai primi giudici, della quota di danno nella misura del 25% per l'appellante Alberto Magliano e nella misura del 20% per l'appellante Piercarlo Comolli, tenuto conto del ruolo specifico da ciascuno degli appellanti svolto, in relazione al maggiore apporto causale nella produzione del danno. La condotta dei ricorrenti si è rivelata particolarmente negligente e imprudente per non avere compiutamente ed attentamente analizzato a fondo i presupposti di fatto e di diritto da cui è scaturito l'illecito compenso erogato alle imprese suddette, dando luogo ad una carente istruttoria che ha condotto alla adozione della deliberazione illegittima, la cui approvazione da parte del Co.re.co., peraltro, non vale a sanare i vizi insiti nella stessa e di cui si è detto sopra.

In tale contesto è da ritenere del tutto equilibrata ed equa la ripartizione delle quote di danno effettuata in primo grado per il componente della Commissione amministratrice dell'A.M.S.A. di Milano Alberto Magliano, odierno appellante, la cui posizione si differenziava dagli altri convenuti (anche per avere subito un processo penale sugli stessi fatti), e per l'Ing. Piercarlo Comolli, prima direttore tecnico e poi direttore generale della stessa azienda, così come si ritiene di dover condividere la decisione dei primi giudici in merito alla fatto di non avere ravvisato, nei fatti di causa, gli elementi per l'esercizio, da parte della stessa sezione territoriale, del potere di riduzione dell'addebito, attesa la gravità dei fatti e dei comportamenti tenuti da ciascuno di essi, come risultanti dagli atti del giudizio.

11. Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene che non sussista spazio alcuno per accogliere le argomentazioni e i motivi dedotti dagli appellanti Comolli e Magliano negli atti di appello introduttivi del giudizio e negli scritti difensivi prodotti e versati in atti in corso di causa, atteso che gli stessi, ad un attento vaglio, sono da reputare infondati e privi di giuridico fondamento, e, come tali, da respingere. Il Collegio ritiene, pertanto, conclusivamente che tutti i motivi, le istanze, le eccezioni e

deduzioni prospettate dagli odierni appellanti Comolli e Magliano sono privi di giuridico fondamento e come tali, vanno respinti, atteso che su tutti i punti preliminari e pregiudiziali e su tutte le questioni di merito sopra menzionati la sentenza del giudice di primo grado appellata in questa sede ha ampiamente ed argomentatamente motivato con esaurienti e convincenti motivazioni, che sono da ritenere pienamente condivisibili. Ne consegue il rigetto degli appelli in epigrafe, proposti, rispettivamente, dal Signor Piercarlo Comolli (n. 32837) e dal Signor Alberto Magliano (n. 33029), e la conferma della sentenza appellata limitatamente a quanto in essa statuito nei confronti degli appellanti medesimi.

12. La reiezione degli appelli in epigrafe iscritti ai nn. 32837, 33029, proposti, rispettivamente, dal Signor Piercarlo Comolli (n. 32837) e dal Signor Alberto Magliano (n. 33029), e la soccombenza di questi ultimi, e l'estinzione dei giudizi di appello in epigrafe iscritti ai nn. 32755, 32895, 32898, 32900, e 32989 del registro di Segreteria proposti, rispettivamente, dai Signori, Antonino Brambilla (n. 32755), Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (n. 32895), Vincenzo Pizzarelli (n. 32898), Pompilio Marinaro (n. 32900), e Giancarlo Di Palma (n. 32989), ai sensi dell'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comporta la conseguente statuizione di porre a carico di tutti gli appellanti medesimi il pagamento, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, delle spese di giudizio relative anche a questo grado di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa la loro riunione in rito ai sensi dell'art. 335 c.p.c.:

a) respinge gli appelli in epigrafe, iscritti al **n. 32837** e **n. 33029** del registro di Segreteria, proposti, rispettivamente, dal Signor **Piercarlo Comolli (n. 32837)** e dal Signor **Alberto Magliano (n. 33029)**, come in atti generalizzati, e per l'effetto conferma la sentenza appellata limitatamente a quanto in essa statuito nei loro confronti;

b) dichiara l'estinzione dei giudizi di appello in epigrafe iscritti ai nn. 32755, 32895, 32898, 32900, e 32989 del registro di Segreteria proposti, rispettivamente, dai Signori: 1) Antonino Brambilla (n. 32755); 2) Franco Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (n. 32895); 3) Vincenzo Pizzarelli (n. 32898); 4) Pompilio Marinaro (n. 32900); 5) Giancarlo Di Palma (n. 32989), come in atti generalizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nel confermare il vincolo di solidarietà tra gli tutti appellanti, ivi compresi quelli nei cui confronti il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [Brambilla (32755), Dalla Valle (*rectius*: Dallavalle) (32895), Pizzarelli (32898), Marinaro (32900), e Di Palma (32989)], condanna altresì gli stessi al pagamento, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, delle spese di giudizio relative anche a questo grado di giudizio, che si liquidano in € 1426, 72 (diconsi Euro millequattrocentoventisei/72 centesimi)..

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2010.

L'estensore

Il Presidente

F.to Tommaso Miele

F.to Francesco Pezzella

Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 11 ottobre 2010

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott. Nicola Fabio